

Tariffe per la frequenza dei nidi d'infanzia 2026-2027

(aggiornate con D.G.C n. 29 del 19/03/2026)

Ai fini del calcolo della retta personalizzata viene preso in considerazione il valore per le prestazioni agevolate per minorenni (cd I.S.E.E. MINORENNI) presente nella banca dati INPS alla data del 31/08/2026 e che sarà ritenuto valido per tutto l'anno educativo 2026-27. Nel caso in cui, al momento dell'importazione dalla banca dati INPS non risultasse alcuna attestazione valida sarà applicata la tariffa massima.

La richiesta di agevolazione si rinnova automaticamente negli anni successivi, salvo diversa volontà dell'utente che deve essere manifestata tramite comunicazione scritta ai Servizi Educativi e Scolastici all'indirizzo mail: scuola@comune.san-miniato.pi.it.

Il pagamento della frequenza avviene con avviso di pagoPA a cadenza mensile predisposti dal Servizio.

Rette di frequenza fissate per il vigente anno educativo

Retta minima (si applica per ISEE inferiore a € 7.000)

Frequenza dalle 7,30 alle 14,30: € 150,68

Frequenza dalle 7,30 alle 16,30: € 180,40

Frequenza dalle 7,30 alle 17,30: € 238,83

Retta base (si applica per ISEE superiore a € 22.000)

Frequenza dalle 7,30 alle 14,30: € 301,35

Frequenza dalle 7,30 alle 16,30: € 360,80

Frequenza dalle 7,30 alle 17,30: € 477,65

Retta personalizzata (si applica per ISEE tra € 7.000 e € 22.000)

Il valore della retta (tra la minima e la base) verrà calcolato dal Servizio in base all'orario di frequenza e al valore ISEE.

Riduzioni

- per inizi di frequenza dal giorno 11 al giorno 20 del mese la retta è ridotta di 1/2;
- per inizi di frequenza dal giorno 21 al termine del mese la retta è ridotta di 2/3;
- per assenze per malattia di 20 giorni consecutivi (debitamente certificate dal medico curante) la retta è ridotta di 1/3;
- in occasione della sospensione del servizio nel periodo natalizio la retta è diminuita di 1/3;
- la retta del mese di luglio è diminuita di 1/4;
- è prevista una riduzione della retta del 25%, nel caso le condizioni economiche/reddituali siano variate in misura significativa successivamente all'ammissione al servizio infanzia, ovvero successivamente all'annualità di riferimento per la presentazione della attestazione ISEE, con riferimento ai seguenti fatti:
 - licenziamento; riduzione del contratto di lavoro pari o superiore al 30%;
 - mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato;
 - chiusura/sospensione dell'attività nel caso di lavoratori autonomi: In tal caso deve essere presentata specifica domanda, e la riduzione ha decorrenza dal mese successivo alla presentazione della stessa.

Non sono previste riduzioni:

- per inizi di frequenza entro il giorno 10 del mese;
- in occasione della sospensione del servizio nel periodo di Pasqua;

Rinunce

E' possibile rinunciare al servizio durante l'anno educativo e la quota sarà corrisposta per intero per il mese in cui è recepita la rinuncia.

Non è comunque consentito rinunciare al servizio dopo il mese di aprile.

La cessazione della frequenza nei mesi di maggio, giugno e luglio non comporta il decadimento dall'obbligo di pagamento della retta per gli stessi mesi.

Qualora, nel corso dell'anno educativo si verificano assenze prolungate e non giustificate, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere alle dimissioni d'ufficio.

Casi di morosità

Decorso 150 gg dalla scadenza prevista per il pagamento, in assenza dello stesso, si procederà ad inviare un sollecito comprensivo dell'addebito di una sovrattassa pari al 20% della somma dovuta. Avverso a tale sollecito è possibile proporre ricorso in opposizione al Dirigente del Servizio entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Decorso senza esito anche il termine per il pagamento indicato nel sollecito si procederà al recupero coattivo delle somme dovute secondo l'ordinamento vigente per la riscossione coattiva delle somme non versate, comprensive di sovrattassa e di interessi di mora.

In caso di morosità prolungata nel tempo, in assenza di una relazione del servizio sociale o di accordi per pagamenti facilitati tramite rateizzazioni, l'Amministrazione, con apposito provvedimento, può dichiarare la perdita del diritto di frequenza.